

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**L.R. 31.12.2012, n. 55**

art. 4 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

L'anno ..... Addì ..... Del mese di .....

I Signori:

- BAZZO RITA, nata a SANTA LUCIA DI PIAVE il 16/12/1946, C.F. BZZRTI46T56I221V la quale interviene al presente atto quale PRESIDENTE, della società denominata LOCAPAL S.R.L., iscritta al Registro delle Imprese di VENEZIA al numero 01594520270, numero REA VE - 173268 codice fiscale / partita iva 01594520270, in forza dei poteri statutari; in seguito denominata nel presente atto "Soggetto Attuatore";

- RORBERI GABRIELE nato a PADOVA il 31.07.1973 , domiciliato per la carica in Campagna Lupia, Via della Repubblica n. 34, il quale interviene al presente atto per conto del COMUNE DI CAMPAGNA LUPA in qualità di Responsabile del V Settore tale nominato con Provvedimento Sindacale n. 16 del 27 luglio 2012, in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 14.11.2016, in seguito denominato nel presente atto "Comune";

### **PREMESSO**

- che il soggetto attuatore ha presentato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) in data 22.05.2020, prot. 0134749 , istanza volta ad ottenere il titolo unico per un intervento di NUOVA COSTRUZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE , ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/20121, nell'area di proprietà sita in via Marghera n. 7, e distinta al N.C.T. al mappale 99 del Foglio 2;

### **CONSIDERATO**

- che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in quanto il nuovo capannone è funzionale all'attività esistente esercitata sui mappali 132 e 564;
- che l'Amministrazione Comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto ritiene sussista la giusta convergenza tra gli interessi privati e gli interessi pubblici coinvolti, nella fattispecie una corretta gestione del suolo con riduzione delle urbanizzazioni previste e uno sviluppo dell'imprenditorialità locale;
- che il soggetto attuatore ha presentato il relativo progetto in conformità alle prescrizioni della normativa vigente;
- che, a seguito dell'esito favorevole espresso in sede di conferenza dei servizi con verbale prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n. .... del ..... divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando variante allo strumento urbanistico vigente;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1 - PREMESSE**

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Computo metrico estimativo opere fuori ambito;
- Tav. n. 1 : estratto di mappa;
- Tav. n. 2 : estratto del Piano degli Interventi vigente - estratto Ctr – estratto Piano della Acque.
- Tav. n. 3: planimetria stato di fatto;
- Tav. n. 3.1: planimetria sistemazione esterna stato di fatto;
- Tav. n. 3.2: planimetria schema acque bianche stato di fatto;
- Tav. n.4: planimetria stato di progetto;
- Tav. n. 4.1: planimetria sistemazione esterna stato di progetto;
- Tav. 4.2: planimetria schema acque bianche di progetto;
- Tav. n.8: piante stato di progetto;
- Tav. n.9: prospetti stato di progetto;
- Tav. n.10: sezioni stato di progetto;
- Tav. n.11: Planimetria stato comparativo;
- Elaborati grafici di variante (scala 1:2000 – scala 1:5000);

## **Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

Il Soggetto Attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé, e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico e nei modi e nei tempi ivi prescritti le opere fuori ambito (opere di asfaltatura di una laterale di Via Marzabotto di collegamento con Via Alessandrini) come rappresentate nell'allegato sub. A alla presente.

## **Art. 3 – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO**

Il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere fuori ambito sarà presentato ad opere ultimate dal Direttore dei Lavori nominato dal comune ed approvato con Determina del Responsabile del Servizio a seguito di sopralluogo favorevole.

## **Art. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione fuori ambito, conformemente al computo metrico estimativo allegato al progetto per un importo totale pari a €. 74.433,21, a scomputo parziale dei seguenti contributi, afferenti il rilascio del Permesso di Costruire:

- Euro 12.873,30 – contributo integrativo/perequativo;
- Euro 70.000,00 – contributo straordinario;

Il Soggetto Attuatore si impegna a sostenere gli eventuali costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di progettazione esecutiva.

Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì a versare al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire la restante parte del contributo integrativo/perequativo, per un importo pari a €. 8.440,09, e il contributo di costruzione, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire.

#### **Art. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE**

Il progetto esecutivo per le opere fuori ambito, come individuate all'art. 2 , dovrà essere presentato al Comune entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;

Le opere fuori ambito dovranno essere ultimate entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, fermo restando che l'ultimazione è condizione vincolante per il rilascio del Permesso di Costruire per il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione del capannone.

#### **Art. 6 - GARANZIA**

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, il Soggetto Attuatore costituisce a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo di €. 74.433,21 (Settantaquattromilaquattrocentotrentatre/ventuno) pari al 100% dell'importo delle opere fuori ambito, stipulata in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ con la società \_\_\_\_\_ che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

#### **Art. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

Il Soggetto Attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari al 10% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio. Il Soggetto Attuatore riconosce l'equità di detta penale.

#### **Art. 8 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

#### **Art. 9 - REGIME FISCALE**

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

#### **Art. 10 - DECADENZA DELLA VARIANTE**

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia

Le parti